

Legge 23/12/1999 n.488 Pubblicata in GURI n. 302 del 27/12/1999 Supplemento ordinario n.227/L

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA**

**art.1 Risultati differenziali**

**TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE**

**Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI**

**art.2 Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali**

**art.3 Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari**

**art.4 Patrimonio immobiliare dello Stato**

art.5 Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa

CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

art.6 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

art.7 Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre

imposte indirette e per l'emersione di base imponibile

art.8 Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni

e donazioni

art.9 Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

art.10 Imposta di registro sui conferimenti in societa'

art.11 Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per

l'industria armatoriale

art.12 Oli emulsionati

art.13 Disposizioni in materia di attivita' marittime

art.14 Esecuzione di rimborsi di modesta entita'

art.15 Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'art.16

della legge n.133 del 1999

art.16 Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio

pubblico radio-televisivo

art.17 Disposizioni concernenti le camere di commercio

art.18 Modifiche al Dlg 15/12/1997, n.446

### Titolo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

#### Capo I - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

art.19 Rinnovi contrattuali

art.20 Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time

art.21 Riduzione di personale del comparto della scuola

art.22 Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi

rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

art.23 Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca

art.24 Affitti e fitti figurativi

art.25 Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in

materia di clienti idonei del mercato elettrico

art.26 Acquisto di beni e servizi

art.27 Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile

art.28 Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'

libero-professionale

art.29 Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

#### Capo II - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

art.30 Patto di stabilita' interno

art.31 Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti

art.32 Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti

locali

art.33 Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani

art.34 Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel

settore sanitario

### Capo III - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

art.35 Gestioni previdenziali

art.36 Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL

art.37 Contributo su pensioni con importo elevato

art.38 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono

cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di

sgravi contributivi

art.39 Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità

indipendenti

art.40 Norma di trasparenza

art.41 Fondi speciali

art.42 Fondo di previdenza per il clero

art.43 Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa

art.44 Disposizioni in materia di obblighi contributivi

art.45 Disposizioni in materia di autotrasporto

#### Capo IV - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

art.46 Mutui con oneri a carico dello Stato

art.47 Rimborso dei buoni postali

art.48 Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione

della liquidita'

#### Titolo IV - INTERVENTI PER LO SVILUPPO

##### Capo I - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DEL'ECONOMIA E

##### DELL'OCCUPAZIONE

art.49 Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita'

art.50 Misure per l'occupazione

art.51 Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del

lavoro autonomo

art.52 Incremento delle pensioni sociali

art.53 Libri di testo

- art.54 Ulteriori finanziamenti
- art.55 Disposizioni per la Regione siciliana
- art.56 Interventi in materia di sicurezza stradale
- art.57 Disposizioni per il territorio del Sulcis
- art.58 Tutela dell'ecosistema marino
- art.59 Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'
- art.60 Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto
- art.61 Risorse finanziarie di cui all'art. 16 della legge n.59 del 1997
- art.62 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
- art.63 Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di  
emersione del lavoro irregolare
- art.64 Disposizioni in materia di lavoro temporaneo

## Capo II - DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

- art.65 Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito  
centrale Spa
- art.66 Modalita' di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato
- art.67 Disposizioni particolari in materia di investimenti

## Titolo V - NORME FINALI

art.68 Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di

disposizioni del codice della strada

art.69 Rimborso della tassa sulle concessioni governative

art.70 Fondi speciali e tabelle

art.71 Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Allegato A

Tabella 1

Tabella 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2000).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da

finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500

miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.

Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello

massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11

della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2,

commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi

compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non

superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non

considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in

termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno

finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto

da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto

conto degli effetti della presente legge, e' determinato,

rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi,

al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi

per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del

ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000

miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico

degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da

finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi

ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al

mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed

in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si

intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare

prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con

ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000

rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare

gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche

amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal

Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In

quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori

entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai

sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono

destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda

necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo.

sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza

economico-finanziaria.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

#### ART. 2.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari  
di enti previdenziali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,

sono aggiunti i seguenti commi:

" 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e

diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone,

anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra

condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai

conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di

maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di

immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono

fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri

sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione

del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica si avvale di uno o più consulenti

finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del

valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di

contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie

società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati

sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle

dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di

consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o

di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri

dell'incarico ricevuto.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono

alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi

possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di

cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più

intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che

seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito

e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,

corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo

di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva

calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai

programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non

proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato,

l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato

degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il

prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al

periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si

applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito

inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi

inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza

dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si

applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono

individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare

singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che

l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di

rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti

attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso

residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per

motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo

del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente

articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa

ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o

ritardo dell'ente.

2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei

documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo

apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari

notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati

ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.

Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili

non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli

la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia

intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico

e storico.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di

dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sentito il  
Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, puo':

a) disciplinare modalita' e tempi per la  
sottoscrizione e la

vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote  
di fondi

immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della  
legge 25

gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e  
intervenedo con

poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo  
dell'ente; il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  
economica si

avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti  
finanziari o

immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni,  
scelti,

anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con  
procedure

competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I  
consulenti

eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna  
attivita'

professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i  
compiti

propri dell'incarico ricevuto;

b) definire modalita' e tempi di  
un'operazione di

cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli  
immobili

di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con

poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si

avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti,

anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure

competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato

a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi

ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti

eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'

professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti

propri dell'incarico ricevuto.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato

pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per

un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma

di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo'

essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga

secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di

alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20

settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le

modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la

realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al

commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti

immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti

previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che

l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a

copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per

essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati

intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica  
corrisponde un  
interesse pari al rendimento medio degli immobili  
rilevato negli  
esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati  
al regime  
di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per  
l'applicazione  
della presente disposizione si applica il tasso  
d'interesse annuo  
fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  
e della  
programmazione economica, ai sensi del terzo comma  
dell'articolo 1  
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita'  
speciali  
fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di  
tesoreria  
unica".

2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della  
legge 23

dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:

"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono  
definiti con

circolare del Ministro del lavoro e della previdenza  
sociale. Si

considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in  
zone nelle

quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e'  
superiore

del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio  
rilevato

nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita

ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti

scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione

dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i

pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto,

ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi

liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente

comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera

raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del

prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai

soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di

ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda

di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine

gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore

offerente".

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente  
articolo sono

destinati a misure di esonero dal versamento dei premi  
dovuti dai

datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui  
all'articolo

55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale  
fine, con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  
sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della

programmazione economica, sulla base degli effettivi  
introiti, sono

determinate le aliquote di esonero e gli esercizi  
contributivi di

riferimento.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-  
quinquies

dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  
convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  
introdotti dal

comma 1 del presente articolo, possono essere adottate,  
in quanto

applicabili, da parte degli enti previdenziali per  
l'attuazione del

programma di dismissione di beni immobiliari di cui al  
decreto

legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla  
data del 20

settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza  
sociale, e

di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del

1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

L'ente venditore e' tenuto a dare prioritá' all'alienazione, a favore

dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1

dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per

i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario

l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della

presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare

il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo

le norme previste.

5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le

seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui

siano soci gli inquilini";

b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono

inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di determinazione del

prezzo di vendita di cui alla lettera d)".

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra

analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui

al presente articolo.

#### ART. 3.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,

n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali

emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi

sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti

previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi

fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari".

#### ART. 4.

(Patrimonio immobiliare dello Stato).

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo"

ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di

uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari,  
incaricati anche

della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle  
norme di

contabilita' di Stato, con procedure competitive tra  
primarie

societa' nazionali ed estere".

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  
1996, n.

662, e' abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  
1996, n.

662, e' sostituito dal seguente:

"99. I beni immobili e i diritti immobiliari  
appartenenti al

patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al  
comma 86,

individuati dal Ministro delle finanze, possono essere  
alienati

secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di  
concerto con il

Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della

programmazione economica, che ne cura l'attuazione.  
In detti

programmi vengono altresì stabiliti le modalita' di  
esercizio del

diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti  
attribuiti ai

conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i  
medesimi

criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del  
comma 1

dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a

tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della

valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di

contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie

societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati

non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza

in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico

ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non

compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di

contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna

dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche'

alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita

dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica

e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni

e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere

alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e

secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti

corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a

rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al

netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale

differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla

rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso

corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli

immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di

acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo

precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica

solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte

le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta

pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario

e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che

l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di

rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti

immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi

dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, e' inserito il seguente:

"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai

beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti

nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola;

il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il

Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura

l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano

solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi

gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani,  
compresi quelli

marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di  
aziende

demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale,  
le aree

interne alle citta' e quelle in possesso o in  
gestione alle

universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento  
in lotti

minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad  
assicurare la

piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi  
confinanti, deve

essere effettuata preferibilmente ad imprenditori  
agricoli, con

preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano  
superato i

quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche  
agricole e

forestali presenta al Parlamento una relazione  
annuale

sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  
1996, n.

662, e' sostituito dal seguente:

"100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei  
documenti

relativi alla proprieta' o al diritto sul bene  
nonche' alla

regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo  
apposita

dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita'  
urbanistica

e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per  
cento. Le

valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da  
alienare

sono effettuate secondo le modalita' e i termini  
stabiliti con il

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della  
legge 23

dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in  
vigore della

presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo  
32 della

predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato  
emanato, il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  
economica

comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al  
Ministero

per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia  
entro e non

oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione  
in ordine

all'eventuale sussistenza dell'interesse storico  
artistico

individuando, in caso positivo, le singole parti soggette  
a tutela

degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale  
interesse si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e  
seguenti della

legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le  
autorizzazioni di

cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro

novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine

senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via

sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla

seguinte: "stipulati".

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, sono abrogati.

8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390,

dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le

seguinti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano

fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui

all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, e' sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione

del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di

Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche

appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti

reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento

amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di

soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi

governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di

uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche

della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di

contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie

societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari

sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o

diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di

conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di

consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto

dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura

corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita

sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente

comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi

alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze

produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli

onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di

interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate

secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".

11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, e' sostituito dal seguente:

"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e'

situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto

di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a

notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni

determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera

c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione

deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni

dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province

e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da

ogni successivo avente causa. La priorit  per l'esercizio del

diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e

quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono

per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili

oggetto di dismissione o concessione".

12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli

immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre

1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai

fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per

le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di

dismissione e valorizzazione.

13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000,

2001 e 2002.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad

uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con

i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze

del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero

dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31

dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio

immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato

articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni

del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni

immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra

analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3,

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.

ART. 5.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio

della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio

ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche

disposizioni di legge." sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri

immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali

provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla

trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali

accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di

intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie

dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate

da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima

societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi

speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in

misura fissa.";

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di

trascrizione" a: "nonche'".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono

inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma

2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'";

b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte

le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera

a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario

venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della

normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";

c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di prioritá", sono

inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a

terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli

alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali

dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il

comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il

reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e

quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire

1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste

tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta

unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo'

comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di

fabbricati. Sono pertinenti le cose immobili di cui all'articolo 817

del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse

da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in

modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad

abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione

principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la

possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi

familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota

applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per

familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle

seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001

e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per

ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro

dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire

1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire

1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d),

e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire

1.750.000 ", " lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 ", " lire 1.400.000

", " lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";

2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono

soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita

ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una

ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno,

cosi' determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se

l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire

9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se

l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000

ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,

se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire

9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,

se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire

9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,

se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire

18.000.000 ma non lire 18.500.000;

1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se

l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire

18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del

comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e'

compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente

lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per

particolari tipologie di redditi:

" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono

soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista

dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito

derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di

separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del

matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di

lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente

di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i

seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera

lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera

lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera

lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro

autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire

600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ",

rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire

650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto

periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la

locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli

autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto

del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione

dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle

caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze

";

f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d),  
relativa alle

detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di  
lire " sono

sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";

g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente  
comma:

" 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella  
misura

forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non  
vedenti

per il mantenimento dei cani guida";

h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:

" ART. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione).  
- 1. Ai

soggetti titolari di contratti di locazione di unita'  
immobiliari

adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o  
rinnovati

a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della  
legge 9

dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al  
periodo

dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei  
seguenti

importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non  
supera lire

30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire  
30.000.000

ma non lire 60.000.000. ";

i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e'

inserita la seguente:

" a- bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla

lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal

personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'

libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi

professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore

generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura

del 90 per cento; ".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle

cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000

" sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.

3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo

alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate

erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di

servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a

soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono

dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al

presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al

contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo

quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e

h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le

disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti

disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo

d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge

13 maggio 1999, n. 133.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non

hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a

titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le

parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite

dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal

98 al 92 per cento.

9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del

compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4,

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che

incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in

essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio

2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in

possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita' ;

b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della legge 23

luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a

specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro

la loro residenza anagrafica;

e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5

febbraio 1992, n. 104.

10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve

essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese

quelle che intervengono in societa' controllate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per

interposta persona, allo stesso soggetto.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla

formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della

determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi

d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1,

lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le

modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale

provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:

" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le

modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e

per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti

di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui

all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 ".

13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le

somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1°

gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con

decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le

somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che

l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e

di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri

recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.

133.

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento "

sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

" 1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute

per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare

la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché per la

realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta

documentazione ";

c) al comma 3, le parole: " e di cui risulta pagata l'imposta

comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle

seguenti: " e di cui risulta pagata l'imposta comunale sugli immobili

(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo

d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello

successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per

quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1°

gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si

detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare,

un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non

superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi

oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da

clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio

dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non

residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per

effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione

obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio

edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di

più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1,

lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono

stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la

detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso

al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al

1° gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per

cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'

stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10

e del 3,75 per cento ";

b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso

al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle

seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al

1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella

misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,

l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del

4,75 per cento ".

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della

determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di

parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione

delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi,

lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni

2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a

tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in

modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e

della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione

di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e

post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata

la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per

l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni

di bilancio.

21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La

percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento

per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati

all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte

delle imprese di autotrasporto ".

22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse

automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi

adibiti al trasporto di cose ";

b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:

" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le

automotrici ".

#### ART. 7.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre

imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui

all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla

data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore

aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani

ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali,

di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati

psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di

disadattamento e di devianza;

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del

patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a),

b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su

fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto

del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono

una parte significativa del valore delle forniture effettuate

nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali

l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore

complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al

netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni

fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,

comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento

all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli

acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli,

ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato

al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31

dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di

cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo

oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad

uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14,

comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per

le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali

già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31

dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative

note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al

3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo

1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento " sono

sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto

previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto

fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ".

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti

pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle

scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate

per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali

trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del

Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza

degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e

successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo

d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle

esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato

mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di  
quantita' o

valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante  
l'iscrizione

delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento  
comporta il

pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata  
applicando

l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare  
che si

ottiene moltiplicando il valore eliminato per il  
coefficiente di

maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con  
apposito

decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli  
studi di

settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo  
conto della

esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero  
soggette a

regimi speciali e' quella risultante dal rapporto tra  
l'imposta,

relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle  
cessioni

di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul  
reddito delle

persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone  
giuridiche e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura  
pari al

30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato

con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il

pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al

30 per cento da applicare al valore iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte

dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento

delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il

periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di

rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino

i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due

rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento

delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci

milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un

versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in

un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad

esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle

singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal

primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il

primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue

l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di

quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle

sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori

di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei

commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a

decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del

valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini

dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a

quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi

verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino

alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta

sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e

contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui

redditi.

15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:

" e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli

esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa

massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove

occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il

medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere

dal 16 gennaio 1999.

17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: " di vendita al dettaglio e

all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le

rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione

amministrativa ";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

" 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di

impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di

atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni

del comma 1 del presente articolo";

C) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a

carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della

legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità e' conferita

al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ".

18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,

comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle

spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione,

riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e'

consentita in quote costanti nel periodo di imposta di  
sostenimento e

nei tre successivi.

#### ART. 8.

(Modifiche alla disciplina concernente le  
imposte sulle successioni e donazioni).

1. La tariffa allegata al testo unico delle  
disposizioni

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  
approvato con

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e'  
sostituita dalla

tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-  
legge 28

marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 28

maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione  
dell'imposta

sostitutiva di quella comunale sull'incremento di  
valore degli

immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni  
di lire "

sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350  
milioni

di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1°  
gennaio 2000 e

fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di  
lire, per le

successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001 ".

#### ART. 9.

(Contributo unificato per le spese  
degli atti giudiziari).

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili,

penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure

concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le

imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di

cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale

giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in

materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria

giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e'

istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli

importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente

legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che

deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi,

che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o

che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di

irricevibilità dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento

del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione

nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del

codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e'

soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in

cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del

responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione

della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna

al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il

contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della

domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli

10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da

apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto

introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della

domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa

dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo,

secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata

alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara

l'improcedibilita' della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura

del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di

valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto

conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del

valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni

precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le

modalita' di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di

patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del

contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i

procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore,

dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto

di qualsiasi specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di

conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sono dettate le

disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate

dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la

relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1°

luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla

medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo

massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro

delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative

degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per

gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti

a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato

ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle

disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo

di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al

rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta

di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

#### ART. 10.

(Imposta di registro sui conferimenti in società).

1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

" ART. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti

consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od

agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di

capitale o di patrimonio di societa' o di enti,  
diversi dalle

societa', compresi i consorzi, le associazioni e  
le altre

organizzazioni di persone o di beni con o senza  
personalita'

giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale,  
l'esercizio di

attivita' commerciali o agricole, con conferimento di  
immobili o

diritti reali immobiliari, la base imponibile e'  
costituita dal

valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita'  
e degli

oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni  
e altre

organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese  
e degli

oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione  
dell'aumento

calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento  
del valore

dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per  
la parte

eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1  
miliardo

";

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il  
comma 2 e'

sostituito dal seguente:

" 2. Contratti di associazione in partecipazione con  
apporto di

beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo

articolo 7: lire 250.000. ";

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella

colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite

dalle seguenti: " lire 250.000 ";

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

" NOTE - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità

da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il

loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di

regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della

successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di

fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si

applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli

indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta

nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del

conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro

dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico

contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi

previste. ";

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6

dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute

nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel

trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve

presentarsi successivamente a tale data.

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la

formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già

prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre

2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la

formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo

accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria,  
all'entrata

del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per  
l'industria

armatoriale).

1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di  
rilascio

e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla  
condotta

di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di  
navi da

diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa  
delle tasse

sulle concessioni governative introdotta con decreto del  
Ministro

delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella  
Gazzetta

Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,  
concernente la

tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono  
apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela  
con motore

ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al  
pagamento della

tassa di stazionamento annuale. ";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato

sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a

12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a

18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a

24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle

caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che

vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non e' dovuto

il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative

di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

e' sostituito dal seguente:

" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle

organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori

relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali

per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti

portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,

risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura

degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi

relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle

organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite

complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,

che provvede direttamente al relativo pagamento ".

#### ART. 12.

(Oli emulsionati).

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed

aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1

annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della

voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: "

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile

denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento

in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704

per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per

riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile

per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille

chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille

chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con

olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio

combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ".

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre

1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000.

Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8,

comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,

allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per

l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15

gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le

caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica

dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,

la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448

del 1998 è sostituita dalla seguente:

"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento

progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile

per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come

combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso

reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,

nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con

credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non

inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei

sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto

di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e'

cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e'

applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei

comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei

comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene

esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al

predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e

individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il

beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'

riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e'

applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili

impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella

zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della

Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il

medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate

annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.

Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e

al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro

il 30 settembre di ogni anno".

5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione

e " sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero,

" sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli

impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'

dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";

c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si

considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non

e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato

negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da

istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani,

degli anziani e degli indigenti ".

#### ART. 13.

(Disposizioni in materia di attivita' marittime).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite

dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro

autonomo corrisposti ".

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del

citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti

che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo

di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o

comunque relative alla prestazione principale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato

decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante

dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate

al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in

base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti

dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette

disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5

dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche'

ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque

relativa all'attivita' crocieristica".

5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono

soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 1998, n. 30 ".

#### ART. 14.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entita').

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi

alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al

contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed

altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo

di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita'

semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate

e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti,

mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di

risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi

di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto

collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di

importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire

richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le

modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli

uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

#### ART. 15.

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16

della legge n. 133 del 1999).

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del

comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con

particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la

raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a

330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

#### ART. 16.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio

pubblico radio-televisivo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati

gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico

radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni

supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di

camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di

camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence

turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi

con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire

3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di

camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e

pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;

residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e

campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda

categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un

numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con

2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi

pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio

pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del

presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno;

circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;

studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali;

scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della

legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28

dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli

apparecchi radiofonici.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente

commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento

dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

#### ART. 17.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.

580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da

emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite

l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale

dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa

iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare

secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi

minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in

base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del

diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì

determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali,

nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e

riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la

sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento

dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del

procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al

seguito metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei

servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire

sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni

amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle

attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota

calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del

sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni

amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le

imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle

imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato

dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra'

comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto

annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata

in vigore della presente disposizione ".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il

bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno

2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo

deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al

pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini

l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente

corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali

conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro

ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità

anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere

presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della

legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da

politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

ART. 18.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:

" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con

cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende

di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'

strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato

forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e'

commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura

unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e'

determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante

dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero

1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni

compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a

ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire

1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta

complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente

lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai

pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in

base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre

dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31

dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica

soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e'

effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o

alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente

articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e

modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di

ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di

pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in

non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della

comunicazione; ".

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:

" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al

comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere

maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti

dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione

della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla

lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti

per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva

del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto

l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi

dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi

quelli connessi a prestazioni di servizi".

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ART. 19.

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la

spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali

del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola,

e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761

miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da

destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le

iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad

eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad

essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di

amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla

contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici

al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono

determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660

miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui

all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore

somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e'

utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale

delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del

medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e

delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo

complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli

enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,

del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di

ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il

personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed

alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui

all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di

competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri

contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e

successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### ART. 20.

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come

modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per

l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non

inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31

dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per

gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui

all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  
Nell'ambito della

programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,

deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli

addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi

espletati alla data del 30 settembre 1999";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali

annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione

delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al

termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le

altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per

gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento

unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la

funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo

bimestre di ogni anno. ";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione

delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma

amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione

programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio

dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce

preliminarmente le priorit  e le necessit  operative da soddisfare,

tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione

di nuove professionalit . In tale quadro, entro il primo semestre di

ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo

complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2

compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati

sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque

subordinate all'indisponibilit  di personale da trasferire secondo

le vigenti procedure di mobilit  e possono essere disposte

esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di

personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese "

fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di

rimforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle

amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad

assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle

iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso,

finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai

principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e

ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove

funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette

richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai

fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa

istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a

riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e

l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di

mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per

le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche'

per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento

unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una

apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri

derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del

personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui

all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di

ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita'

economica finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la

delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del

contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito

negativo, le parti riprendono le trattative ";

f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:

" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni

il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi

del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,

anche la percentuale del personale da assumere annualmente con

contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali

flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo'

comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni

autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota

di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale

dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo

motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.

L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire  
purche'

cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con  
rapporto di

lavoro a tempo parziale.

18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno  
ridotto

per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che  
non sia

preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti  
effetti sul

trattamento economico secondo criteri definiti dai  
contratti

collettivi nazionali di lavoro ";

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si  
applicano

discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo  
restando quanto

previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie  
politiche di

assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione  
complessiva della

spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni;  
di cui ai

commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  
realizzabili

anche mediante l'incremento della quota di personale  
ad orario

ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili  
nel quadro

delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della  
programmazione e

giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni

e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni

dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del

presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non

economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate,

entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai

fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti

collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del

personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del

predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che

abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di

una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi

percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque

utilizzare le maggiori economie conseguite ".

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "

Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il

comma 2 e' abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da

specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei

concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica

dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque

permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino

alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

#### ART. 21.

(Riduzione di personale del comparto della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere

ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1

per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre

1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma

1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai

sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del

1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della

presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40

della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in

modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane,

nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in

lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare,

per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere

dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare

il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre

1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di

Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze

derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

ART. 22.

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi

rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate

dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti

ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla

variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel

triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti,

indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni

pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari

incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

#### ART. 23.

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24

dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "

nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla

frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del

trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del

richiedente ".

#### ART. 24.

(Affitti e fitti figurativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio

decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare

degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure

elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente,

almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per

cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri

quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle

amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute

nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di

piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione,

anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al

medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali

attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni

di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili

appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso

gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei

valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle

finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di

cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità

previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso

degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene

transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e

gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura

obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto

del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, su proposta del Ministro competente.

#### ART. 25.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni

in materia di clienti idonei del mercato elettrico).

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri,

sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e

l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i

criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la

partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti

pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2,

lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini

dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette

amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle

amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo

14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le

condizioni.

#### ART. 26.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta

del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza

specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di

contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie

società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa

prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità

massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e

condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle

amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione

di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità

economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17,

comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e'

richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da

amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1,

lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4

del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai

sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6.

Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle

convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita'

e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di

convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici

preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza

dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e

l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei

predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una

relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,

conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente

articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di

ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli

uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i

compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo

interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra

le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati

conseguiti.

ART. 27.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del

bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative

per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse

con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso

l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con

calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche'

le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti

collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da

amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e

servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita'

previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali

di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato

ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del

comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante

dall'applicazione del medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le

relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese

classificate " Consumi intermedi " sono ridotti del 5 per cento per

ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi

internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni

contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi

natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della

difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere

mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle

amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara,

in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una

sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione

che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno

il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3,

del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui

all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448,

sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile

2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui

all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono

rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire

350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1

del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di

cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre

31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93

miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in

lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c).

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della

predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono

indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai

contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi

a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui

all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla

televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante

all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8

dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come

sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, e' soppresso.

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private,

sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se

emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad

un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica

nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente

televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se

emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di

ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno

precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva,

tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del

servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31

ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di

radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito

nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui

sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita'

attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro

delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'

disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando

gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7),

della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di

entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie

nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai

sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata

legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere

dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste

dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi

per l'anno 2001 " sono soppresse.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la

imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle

autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.

236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423,

affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura

quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei

musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli

archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo

dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su

base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di

attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei

fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro

del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti

specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al

raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000,

per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di

lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono

integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo

1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine

dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata

autorizzazione di spesa.

13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come

modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: " 30 giugno 1999 " sono sostituite dalle

seguenti: " 30 settembre 2000 ";

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

" 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in

vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del

regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo

11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo

126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ".

14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise

limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla

prevista autorizzazione della Commissione delle Comunità europee di

cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per

ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi

alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi

alla predetta autorizzazione.

15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana

alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento

dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali,

nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e

nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei

crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte,

tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare,

nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione

dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento

alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria

relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla

detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di

febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le

priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da

assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal

fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli

anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di

amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale

di lavoro.

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.

32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a)

è inserita la seguente:

" a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000,

quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come

ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,

quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.

1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio

a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie

dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che

istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di

Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo

con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste

dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione

Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse

limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento

ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle

regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi

riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del

regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al

sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi

riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento

(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno

transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ".

17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio

1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore a 1,5 punti

percentuali " sono soppresse e le parole: " non superiore " sono

sostituite dalle seguenti: " non inferiore ".

18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo

1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10,

comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31

dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore

periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori

pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita'

culturali.

19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile

1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:

" 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle

agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge

31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 1997, n. 81, e' redistribuito in base ad una nuova

classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del

regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ".

#### ART. 28.

(Riqualficazione dell'assistenza sanitaria e attivita'

libero-professionale).

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di

ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2

dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa

nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della

tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del

Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di

ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2

dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra

azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla

spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa

prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio

sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di

ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2

dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non

accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il

dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei

richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella

misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di

cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive

modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai

contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di

diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo'

essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata

dall'azienda.

5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese

quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime

ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai

criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali

di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette

prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed

indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura

stabilita dai contratti collettivi nazionali.

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i

criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai

dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel

rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23

dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui

ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80

miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei

dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a

decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue;

corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei

progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere

dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti

la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle

strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.

10. Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72,

comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata

l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001,

di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

11. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di

cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi

per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

12. Per consentire il potenziamento delle strutture di

radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui

all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata

l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000,

2001 e 2002.

13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50,

comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che

risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la

realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e

disabili non autosufficienti e siano gia' state ammesse ai

finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.

67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a

condizione che:

a) le IPAB stesse, ancorche' depubblicizzate, risultino essere

enti senza scopo di lucro;

b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai

sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente

di destinazione d'uso;

c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non

autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai

sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni.

14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo

72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.

15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori

spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre

1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72

relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di

lire per ciascuno dei predetti anni.

16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del

Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le

modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di

cui al comma 6 " .

17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le

disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle

province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta

e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

#### ART. 29.

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).

1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione

all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie

provvedono, secondo criteri e modalita' di ripartizione che tengano

conto di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore

del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro

spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e

1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del

contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle

regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa

farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della

spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa

nazionale.

2. L'acconto di cui al comma 1 e' determinato detraendo

all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla

quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non

rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto

del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, entro il 31 ottobre 2000, e' stabilito il termine per il

versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre

2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del

presente comma e', in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate

annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30

settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento

sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti

disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate

sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del

Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una

revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure

finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile

ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio

sanitario nazionale.

3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario

nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36,

comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in

lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento

non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle

occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti

complessivi previsti per il medesimo anno.

4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di

principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto

previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita'

medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto

del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri

stabiliti dal CIPE.

5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:

a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di

principio attivo;

b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di

formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purché

ottenuto con la procedura del brevetto europeo;

c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di

indicazione terapeutica purché giudicato dalla Commissione unica del

farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con

processi biotecnologici.

6. Restano comunque esclusi dalle riduzioni i medicinali di cui

all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come

sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1996, n. 425.

7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26

febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17

aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la

procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita'

siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione

in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo

riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo,

la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

l'espressione " medicinali gia' classificati tra i farmaci non

rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla

rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di

rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24

dicembre 1993, n. 537.

9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate

dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia'

estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in

Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10

dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad

applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

10. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio

2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui

risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei

prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio

1998-2000.

11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la

deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo

ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture

pubbliche o, comunque, accreditate.

12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h),

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in

fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima

commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita'

sospende l'autorizzazione concessa ".

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29

maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:

" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata

dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta

previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa

pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere

l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione

all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai

medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso

altri Paesi".

14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

## CAPO II

### SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

#### ART. 30.

(Patto di stabilità interno).

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in

parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare

il differenziale nell'anno 2000.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e'

calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente

riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi,

effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i

trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo

Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di

stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della

dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono

essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con

vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti

che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le

spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro

natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti

partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare

il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati

nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la

propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del

disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il

biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del

disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in

corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari

allo 0,2 per cento del PIL per il 1999 ".

3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo

28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a

trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate

o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al

comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di

competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e

dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni

poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio

sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30

giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del

comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di

bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre,

una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e

rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al

bilancio consuntivo.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e,

successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine

al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente

conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno

successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso

d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e

prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro

il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti

locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di

interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui

mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della

presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun

mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a

quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi

regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e

precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi

e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito

la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno

conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000

consegua una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999

o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la

riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a

100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono

definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a

presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai

presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal

responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita'

della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del

tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per

quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il

comma 2, e' inserito il seguente:

" 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a

quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono

provvedere in particolare a:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della

dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali

iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere

alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti

indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27

dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di

sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare

maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici

locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo

delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di

un'apposita gara di evidenza pubblica;

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e

servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma

UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicità di

cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997,

n. 59;

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi

pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti

privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali

mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso

esclusivo a capitali privati;

g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per

ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9,

comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25

febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre

dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali

di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori

percentuali relativi alla determinazione degli importi degli

ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 ".

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente

locale sono determinati in base alle disposizioni recate

dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa

dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al

decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e'

rinvia al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara'

emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della

legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di

risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000

avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma

11, della predetta legge n. 448 del 1998.

10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per

l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la

notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni

e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa

data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni,

relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni

1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente

all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e

1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate

all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il

termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova

determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla

data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo

avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla

comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a

mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire

l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì

che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti

diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione

non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova

determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito

dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ".

12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta

comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica

soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con

esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi

dell'articolo 817 del codice civile.

13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi

dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già'

applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a

pertinenze.

14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le

tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per

l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data

di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini

predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro

il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno

effetto dal 1° gennaio 2000.

15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno

provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47,

comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi

agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere

rinnovati sino all'anno 2003.

16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite

dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre

1997 n. 449.

17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, dopo le parole: " 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 "

sono aggiunte le seguenti: " e fino ad un massimo del 50 per cento a

decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro

quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro

quadrato ".

18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario

nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il

30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo

12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la

sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati

al 29 febbraio 2000.

20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di

percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto

forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo

14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

ART. 31.

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.

La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di

ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro

consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo

complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a

quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di

amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23

novembre 1999.

ART. 32.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e

agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio

dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio

relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai

sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti

sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse

determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del

1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle

dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale

negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale

riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La

riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti

previsti da disposizioni di legge.

#### ART. 33.

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1° gennaio

2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal

regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5,

entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la

tariffa di cui al comma 2 ".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via

sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa

ai sensi del comma 16 ".

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due

anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad

approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il

piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a

decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".

6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera

d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.

7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.

#### ART. 34.

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario).

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno,

promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste

provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla

costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e

la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende

sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti

centralizzati per diverse tipologie di beni.

### CAPO III

#### INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

##### ART. 35.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi

dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.

88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione

speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma

34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei

trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla

gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in

lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli

importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono

determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi

ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono

ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui

all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per

quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma

di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione

a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici

liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4

miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della

gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli

esercizi 1998 e 1999, ".

#### ART. 36.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e

della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu'

operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL,

maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo

con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si

avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti,

anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure

competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in

quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,

e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

successive modificazioni.

#### ART. 37.

(Contributo su pensioni con importo elevato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni,

sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti

gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente

superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente,

un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo

modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel

fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.

196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della

medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9,

comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del

concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura

assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli

articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,

e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette

disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da

contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e

successive modificazioni.

ART. 38.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti

membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di

assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche,

che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un

vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono

tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici,

nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a

carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non

retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o

della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono

deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli

oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla

amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in

virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente

previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai

contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal

1° gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non

intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi

di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste

dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996,

n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti

relativi.

4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto

legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la

domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi

anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma

3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive

modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi

contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi

sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive

modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che

operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo,

come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori

anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente

svolte nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi

contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni

pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni

gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in

giudicato.

ART. 39.

(Retribuzione pensionabile dei componenti

delle autorita' indipendenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico

comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle

autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui

trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle

autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti

gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base

contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento

retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto

della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi

ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove

superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile

previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.

335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi

compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano

attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati

alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i

Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e

del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo

2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui

al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle

materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

#### ART. 40.

Norma di trasparenza).

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che

eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni

vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle

regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto

nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario

centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.

Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli

Organi costituzionali.

ART. 41.

(Fondi speciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i

dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle

aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto

dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei

lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i

titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso

i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con

evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla

normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza,

in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle

aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti

percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare

e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni

economiche di maternita', ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche

regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1

rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al

medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i

dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito

un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a

complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale

importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere

contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle

riduzioni di cui al comma 1. Il contributo puo' essere imputato dalle

imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i

pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e'  
stabilito per

il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori  
di lavoro

pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  
sociale,

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della

programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni  
dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i  
criteri

di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui  
al comma

2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi  
all'INPS.

#### ART. 42.

(Fondo di previdenza per il clero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo  
annuo di cui

all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973,  
n. 903,

dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero  
secolare e

per i ministri di culto delle confessioni religiose  
diverse dalla

cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi  
restando i

meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui  
all'articolo

20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita

l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla

pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a

decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con

la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del

relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.

Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di

contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22

dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli

importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di

vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far

valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il

requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa

nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31

dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di

cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti

degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una

anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi

intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il

pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il

requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente

articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo

15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del

requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente

articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con

il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973,

n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato

dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono

sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la

generalita' delle gestioni deficitarie ".

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al

comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi

cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi

italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai

sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana,

operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o

enti acattolici riconosciuti.

#### ART. 43

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello

Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A

decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito

Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto

dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello

Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun

soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale

complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita'

contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le

anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o

di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei

datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla

normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a

copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita'

contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto

o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla

contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i

trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in

favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla

normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri

gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del

bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo

periodo, del testo unico approvato con decreto del  
Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un  
comitato

amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono  
determinati

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  
sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della

programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione  
del Fondo

speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al  
medesimo

comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della  
Ferrovie dello

Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al  
servizio delle

pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il  
termine

di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS,  
valutata

in lire 20 miliardi su base annua, si provvede,  
attraverso

corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie  
dello Stato

Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma  
in essere

tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la  
Ferrovie

dello Stato SpA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del

predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello

Stato SpA, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati

sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita'

delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono

definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica.

#### ART. 44.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5

del decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa

all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi  
pregressi

nella misura della retribuzione fissata dal  
contratto di

riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del  
minimale

contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel  
settore

agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei  
mesi dalla

data di entrata in vigore, della presente legge, gli  
accordi

provinciali di riallineamento retributivo.

#### ART. 45.

(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa  
annua di

lire:

a) 41 miliardi per la proroga degli interventi  
previsti dal

comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,  
n. 451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  
n. 40;

b) 23 miliardi per la proroga degli interventi  
previsti dal

comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del  
1998;

c) 90 miliardi per la proroga degli interventi  
previsti dal

comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del  
1998.

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 46.

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti

interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o

parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate

rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe

alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad

agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del

presente articolo.

ART. 47.

(Rimborso dei buoni postali).

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il

seguinte:

" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei

buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della

programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del

direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire,

per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso

anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste

dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della

quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di

buoni postali fruttiferi denominati in euro ".

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti

locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo

25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta

applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 48.

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato  
secondario e gestione della liquidita').

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e

successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:

" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il  
Ministro

del tesoro del bilancio e della programmazione  
economica e'

autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita'  
generale

dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti  
vigenti

mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od  
altre in

uso nei mercati finanziari internazionali. Tali  
operazioni, in

considerazione del loro carattere transitorio, non  
modificano la

consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla  
movimentazione

di un apposito conto della gestione di tesoreria. I  
conseguenti

effetti finanziari vengono imputati all'entrata del  
bilancio dello

Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante,  
secondo le

modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'

autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato

interbancario ".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica puo' autorizzare interventi di gestione delle

disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al

fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al

Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita'

finanziaria.

3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti

pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso

un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al

tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA  
E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 49.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti

intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali e'

riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale

obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se

inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se

il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale

valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,

e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione

dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi

per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti

percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le

gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed

esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di

cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e'

rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre

gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di

maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con

i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che

preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi

versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per

l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si

provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla

data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura

finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e

2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625

miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota

parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1,

lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700

miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001,

e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo

generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai

lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori

dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito

nella misura del 23,81 per cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto

successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma

3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito

nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito

nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto

dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo

pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo

1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.

414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di

cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno

1996, n. 414, e' abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4,

valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in

lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "

Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori

entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente

legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero

in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto

o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale

obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato,

o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa

data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire

3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna

prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della

maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla

prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore,

quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una

qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far

valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai

diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo

ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita

del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti

dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa,

cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data

della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo

familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali

prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi

decreti e' altresì definita la data di inizio del predetto periodo

nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro

durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere

tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove

mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,

e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da

presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla

nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30

dicembre 1971, n. 1204.

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui

al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base

della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo

66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne

residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di

soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della

maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo

66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio

2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla

stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le

disposizioni di cui al comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei

quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere

corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del

minore.

14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta'

sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza

sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

sono emanate le disposizioni regolamentari  
necessarie per

l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di  
entrata in

vigore delle suddette disposizioni restano in vigore,  
per quanto

applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della  
disciplina

previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente  
articolo, con

esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in  
lire 92

miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno  
2001 e in

lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti  
all'aumento

della domanda di strutture e di servizi connessi alla  
accoglienza dei

pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse  
regioni

italiane, ed a quelli relativi ai processi di  
beatificazione che

dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la  
Presidenza

del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80  
miliardi. La

ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e'  
effettuata con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 50.

(Misure per l'occupazione).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un

milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito

di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire

annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3

milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi " .

#### ART. 51.

(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale

del lavoro autonomo).

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono

sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale " ;

b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono

- sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di

una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali " ;

c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo

familiare " sono sostituite dalle seguenti: " , agli assegni al nucleo

familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";

d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e

con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla

disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera

nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito

contributivo e in relazione al reddito individuale ".

2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta'

di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi

data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in

vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla

predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico

dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di

cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e'

stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con

la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.

564, tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del

periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento

l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione

forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la

riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito

complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata

e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta

milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista

dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale e delle relative pertinenze; ".

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1°

gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del

presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite

dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.

#### ART. 52.

(Incremento delle pensioni sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della

pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000

mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo

10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge

30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che

consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari

all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al

comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici

adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione

sociale o dell'assegno sociale.

#### ART. 53.

(Libri di testo).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno

scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100

miliardi per l'anno 2000.

#### ART. 54.

(Ulteriori finanziamenti).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e

dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti

d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la

decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno

degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati

all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999,

n. 133.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29

agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla

seguinte:

" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione

tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e

per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui

all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche'

all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31

dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi

ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva

97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della

legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10,

comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede

a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le

modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei

benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati

applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore

della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato

sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data

maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad

eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e

l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a

decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del

presente comma.

6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre

1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative

connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui

alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente

comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla

data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora

adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del

decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora

liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento

vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di

contributo si riferiscono.

#### ART. 55.

(Disposizioni per la Regione siciliana).

1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il

contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38

dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti

di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a

decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

#### ART. 56.

(Interventi in materia di sicurezza stradale).

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza

stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3

dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come

rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti

proprietari delle strade territorialmente competenti per la

realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui

secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica.

#### ART. 57.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal

comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'

prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal

medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire

15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui

all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste

dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.

449.

ART. 58.

(Tutela dell'ecosistema marino).

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED,

presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla

Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo

alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione

della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000

milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del

Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO,

relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della

gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare

riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire

4.000 milioni per l'anno 2000.

ART. 59.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di

qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in

materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e

della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000 i

titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli

esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle

R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine

e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per la

sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato

annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei

suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da

parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da

quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del

Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo

Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ",  
ai fini

della successiva ripartizione da effettuare con decreto del  
Ministro

delle politiche agricole e forestali, sentita la  
Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  
province

autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di  
programmi

nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e  
sperimentazione

dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della  
produzione di

alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu'  
diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e  
informazione

dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti  
nell'agricoltura

biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di  
quelli a

denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti  
(CEE) n.

2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla  
divulgazione dei

codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto  
in rate

semestrali con scadenza il giorno 15 del mese  
successivo con le

modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole

e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica

e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense

scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere

l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'

di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e

delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle

istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23,

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e

successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento

relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche

agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette

al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle

disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai

contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2

e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

ART. 60.

(Disposizioni particolari in materia  
di imposta sul valore aggiunto).

1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del

decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data

di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.

ART. 61.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del

1997).

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15

marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti

finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere

utilizzate nell'anno 2000.

ART. 62.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque

non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui

all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e

successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da

aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi

della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700

milioni;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di

mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto

periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive

modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel

limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con

scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o

concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero

massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un

unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla

data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree

territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93

del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il

relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui

all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui

all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel

limite di lire 11 miliardi;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale

concesso per ristrutturazione c/o riorganizzazione aziendale ai sensi

delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio

1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del

18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero

massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500

unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque

limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate

ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di

mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.

236;

h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,

lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10

miliardi;

i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,

lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21

miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo

periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti

di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b),

limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e'

ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui

al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente

alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la

disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio

1999, n. 144.

3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i

lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e

successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto

disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n.

144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo

come civili alle dipendenze di organismi militari operanti

nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati

esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di

provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi

medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23

luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.  
L'ammissione al

predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire

5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236.

4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le

parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi

";

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 "

sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi

benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico

del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come

modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite

dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 "

sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000

";

b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite

dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".

6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

#### ART. 63.

(Disposizioni in materia di politiche per

l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al

lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45,

comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per

l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies

del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono

prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali

previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,

n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.

451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei

mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o

aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio

1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle

seguenti: " 110 miliardi ".

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può

destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000,

nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di

promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi  
territoriali e di

quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5,  
comma 2, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive  
modificazioni, e'

prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il  
ricorso ai

predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle  
condizioni

per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il  
Ministro del

lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio  
decreto,

prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di  
carattere

contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per  
ciascuno

degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo  
nell'ambito del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  
20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  
19 luglio

1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al  
presente comma

e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono  
subordinate

all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma

4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state

istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non

abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal

Ministro ".

#### ART. 64.

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con

riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati

";

b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente:

" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi

nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice

stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con

particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare

maggior pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di

soggetti terzi; ";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il

seguito: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque

essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di

inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia

considerato dal contratto collettivo come avente carattere

esclusivamente transitorio ";

d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).

1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al

comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione

corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui

all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore

dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere

percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di

continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure

di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a

verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche

in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I

predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche

stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici

ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo

bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,

dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle

imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11,

comma 5:

a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi

dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi

dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il

riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della

legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di

autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'

istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle

strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro

e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del

Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si

provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da

effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di

cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al

comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al

contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di

sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo

omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al

Fondo di cui al comma 2 ";

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera

a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1,

comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative

percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della

legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del

presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente

disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento

delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di

formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di

lavoro temporaneo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

ART. 65.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito

centrale Spa).

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito

centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma

3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni,

il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e'

sostituito dal seguente:

" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per

azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle

imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente

originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse

delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano".

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,

n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,

n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre

1991, n. 412, e' abrogato.

ART. 66.

(Modalita' di dismissione delle

partecipazioni detenute dallo Stato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato

con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le

partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per

azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le

modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge

n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo

stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a

realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il

contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione.

L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di

controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del

patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche'

le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai

fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato.

Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i

contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli

articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni

risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi

del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le

modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31

maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per

rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in

particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza

pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura

idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per

quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel

rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra

questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in

coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela

della concorrenza e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri

speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al

medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi

su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto

nei commi 3 e 4 del presente articolo.

#### ART. 67.

(Disposizioni particolari in materia di investimenti).

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare

nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93

del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel

periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000

miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n.

183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE

provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul

bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari

del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del

programma di cui al presente comma, assicurando i necessari

finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli

strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

## TITOLO V

### NORME FINALI

#### ART. 68.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni

del codice della strada).

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,

n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni

di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste,

comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di

redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con

l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e

accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della

legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo

2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente

designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti

o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi

commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al

comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo'

essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei

veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e

dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-

ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.

ART. 69.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli

pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa

sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle

imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448,

e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di

base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che

provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui

al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.

448.

ART. 70.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo

11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6

della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei

provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel

triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni

2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,

allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale

destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle

spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del

bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa

permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,

sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5

agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della

legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il

rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno

dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano

determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure

indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni'

di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla

presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima

tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle

autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale

restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle

misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate

da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al

comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere

impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti

massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione

legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi

gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle

autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999,

n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla

tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti

rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate,

rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente

legge.

#### ART. 71

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese

correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni

nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene

assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto

allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  
Trento e di

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà  
inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  
di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA,

Presidente del

Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del

tesoro,

del bilancio e della

programmazione

economica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ALLEGATO A

(Articolo 8,

comma 1)

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni  
aperte e le

donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31  
dicembre

2000:

=====

sulle b) aliquote sull'eredità e  
legati e quote ereditarie, sui  
sulle donazioni

-----

Valore imponibile altri	a) aliquote	fratelli e sorelle	altri parenti fino al
(scaglioni in soggetti	sul valore	affini in	quarto grado
milioni di	globale	linea	e affini
lire)	netto	retta	in linea
	dell'asse		collaterale
	ereditario		fino al terzo
	e delle		grado
	donazioni		

=====

Oltre 10 fino a 100			3
6			

-----

Oltre 100 fino a 250	3		5
8			

-----

Oltre 250 fino a 350 12		6	9
----------------------------	--	---	---

-----  
-----

Oltre 350 fino a 500 18	7	10	13
----------------------------	---	----	----

-----  
-----

Oltre 500 fino a 800 23	10	15	19
----------------------------	----	----	----

-----  
-----

Oltre 800 fino a 1.500 28	15	20	24
------------------------------	----	----	----

-----  
-----

Oltre 1.500 fino a 3.000 31	22	24	26
--------------------------------	----	----	----

-----  
-----

Oltre 3.000 33	27	25	27
-------------------	----	----	----

-----  
-----

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni  
aperte e le

donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:

=====  
=====

sulle b) aliquote sull'eredità e

legati e quote ereditarie, sui  
sulle donazioni

-----  
-----

Valore imponibile altri	a) aliquote	fratelli	altri parenti
(scaglioni in soggetti	sul valore	e sorelle	fino al
milioni di	globale	affini in	quarto grado
lire)	netto	linea	e affini
	dell'asse	retta	in linea
	ereditario		collaterale
	e delle		fino al terzo
	donazioni		grado

=====

-----  
-----

Oltre 10 fino a 100  
6

3

-----  
-----

Oltre 100 fino a 250  
8

3

5

-----  
-----

Oltre 250 fino a 350  
12

6

9

-----  
-----

Oltre 350 fino a 500  
18

10

13

-----  
-----  
Oltre 500 fino a 800            10            15            19  
23

-----  
-----  
Oltre 800 fino a 1.500        15            20            24  
28

-----  
-----  
Oltre 1.500 fino a 3.000    22            24            26  
31

-----  
-----  
Oltre 3.000                    27            25            27  
33

-----  
-----  
TABELLA 1

(Articolo 9,

comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti  
giurisdizionali

civili ed amministrativi, fermo quanto disposto  
dall'articolo 9,

comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede  
penale, il

contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei  
seguenti

importi:

a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a

lire 2.000.000;

b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a  
lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a  
lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a  
lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a  
lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

1) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a  
lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a  
lire 1.000.000.000.

2. I processi amministrativi, quando non sia  
determinabile il

valore della domanda, si considerano ricompresi nello  
scaglione di

cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si  
considerano

ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della

presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui

valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di

pace, il contributo unificato e' dovuto nella misura prevista per lo

scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti

nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile,

compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei

giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e'

ridotto alla meta'. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti

cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo

669-quater del codice di procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto

esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1

della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi,

l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c)

del comma 1 della presente tabella ridotto alla meta'.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli

ufficiali giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso pari a lire

10.000 per ogni atto, anche se composto di piu' fogli o piu' pagine.

TABELLA 2

(Articolo 12,  
comma 2)

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO

PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio

combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al

15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella

combustione:

a) emulsione con oli da gas                      Lire 657.774 per mille  
litri

usata come carburante

b) emulsione con oli da gas                      Lire 657.774 per mille  
litri

usata come combustibile

per riscaldamento

c) emulsione con olio combustibile

denso usata come combustibile

per riscaldamento:

- con olio combustibile ATZ                      Lire 79.200 per mille  
chilogrammi

- con olio combustibile BTZ                      Lire 39.600 per mille  
chilogrammi

d) emulsione con olio combustibile

denso per uso industriale:

- con olio combustibile ATZ                      Lire 79.200 per mille  
chilogrammi

- con olio combustibile BTZ                      Lire 39.600 per mille  
chilogrammi

TABELLA 3

(Articolo 54,

comma 1)

=====

Anno	2000	2001	2002
------	------	------	------

Terminale

(milioni di lire)

=====

1 Legge n. 808 del 1985,  
articolo 3, primo comma,  
lettera a); decreto-legge  
n. 547 del 1994, convertito,  
con modificazioni, dalla  
legge n. 644 del 1994,  
articolo 2, comma 6:

Settore aeronautico

(Industria, commercio e 2015	-	45.000	-
artigianato - 6.2.1.16			
- cap. 7902).....	-		44.000
2016			

-----  
-----

2 Legge n. 67 del 1988,  
articolo 17, comma 5:  
Interventi di ricostruzione  
nelle zone colpite da  
eventi sismici (Belice)

(Tesoro, bilancio e 2015	-	5.000	-
programmazione economica			
- 7.2.1.7 - cap. 9573)....	-	-	5.000
2016			

-----  
-----

3 Decreto-legge n. 9

del 1992, convertito,  
con modificazioni, dalla  
legge n. 217 del 1992

Ammodernamento e  
potenziamento Polizia  
di Stato, Arma dei  
carabinieri, Corpo della  
guardia di finanza e

Corpo nazionale dei	30.000	-	-
2008			

vigili del fuoco  
(Interno - 7.2.1.2

- cap. 7401).....	-	150.000	-
2009			

-----  
-----

4 Legge n. 32 del 1992:

Disposizioni in ordine  
alla ricostruzione nei  
territori di cui al testo  
unico delle leggi per gli  
interventi nei territori  
della Campania,  
Basilicata, Puglia e  
Calabria colpiti dagli  
eventi sismici del  
novembre 1980, del

febbraio 1981 e del  
marzo 1982, approvato  
con decreto legislativo  
30 marzo 1990, n. 76  
(Tesoro, bilancio e  
programmazione economica

- 20.2.1.2 - cap. 9336)... - - 5.000  
2016

-----  
-----

5 Legge n. 139 del 1992;  
legge n. 798 del 1984,  
articolo 3, primo comma;  
legge n. 295 del 1998,  
articolo 3, comma 2; legge  
n. 448 del 1999,  
articolo 50, comma 1,  
lettera b): Prosecuzione  
degli interventi per  
la salvaguardia di Venezia

(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - 50.000 -  
2015

- cap. 7156)..... - 50.000  
2016

-----  
-----

6 Legge n. 211 del 1992,  
articolo 9: Trasporto rapido

di massa (Trasporti 2015		37.000	-
-----------------------------	--	--------	---

e navigazione - 2.2.1.6

- cap. 7068) 2016	-	-	40.000
----------------------	---	---	--------

-----  
-----

7 Legge n. 211 del 1992,

articolo 10: Trasporto rapido

di massa (Trasporti - 2.2.1.6 2015		9.000	
---------------------------------------	--	-------	--

e navigazione

- cap. 7070).... 2016	-	-	10.000
--------------------------	---	---	--------

-----  
-----

8 Decreto-legge n. 517

del 1996, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 611 del 1996,

articolo 1, comma 3:

Potenziamento e

ammodernamento delle

ferrovie in concessione

ed in gestione

commissariale governativa

(Trasporti e navigazione

- 2.2.1.3 - cap. 2015	-	35.500	-
--------------------------	---	--------	---

7033)..... - - 45.500  
2016

-----  
-----

9 Legge n. 662 del 1996,  
articolo 1, commi 90, 91  
e 92; legge n. 331 del  
1985, articolo 1;  
legge n. 910 del 1986,  
articolo 7, comma 8:

Interventi di

decongestionamento degli

atenei (Università e ricerca

- 2.2.1.2 - cap. 7114).... - 50.000 -  
2015

(Università e ricerca

- 2.2.1.2 - cap. 7119).... - 10.000 -  
2015

-----  
-----

10 Legge n. 662 del 1996,  
articolo 2, comma 203,  
lettera b): Intesa  
istituzionale di  
programma Basilicata;  
decreto legislativo n. 76  
del 1990, articolo 23,  
comma 2: Interventi di

viabilità della Valle

d'Agri (Lavori pubblici 2015	-	15.000	-
- 5.2.1.3 - cap. 8067).... 2016	-	-	15.000

-----  
-----

11 Legge n. 662 del 1996,  
articolo 2, comma 203,  
lettera b): Intesa  
istituzionale di programma  
Friuli-Venezia Giulia;  
decreto del Presidente  
della Repubblica n. 101  
del 1978, articolo 1:  
Interventi relativi alla  
viabilità nella provincia  
di Trieste (Tesoro, bilancio  
e programmazione economica

- 3.2.1.17 - cap. 7281)... 2015	-	30.000	-
------------------------------------	---	--------	---

-----  
-----

12 Decreto-legge n. 6 del 1998,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge n. 61 del 1999:  
Interventi di ricostruzione  
nelle zone colpite da eventi

sismici (Umbria e Marche)

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica	-	9.000	-
2015			
- 20.2.1.2-cap. 9332).....	-	-	10.000
2016			

-----  
-----

13 Legge n. 194 del 1998,

articolo 2, comma 5:

Parco autobus (Trasporti	-	67.000	-
2015			
e navigazione - 2.2.1.5			
- cap. 7056).....	-	-	62.000
2016			

-----  
-----

14 Legge n. 362 del 1998,

articolo 1, comma 1:

Edilizia scolastica

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica

- 3.2.1.15 - cap. 7262)...	-	40.000	-
2015			

-----  
-----

15 Legge n. 413 del 1998,

articolo 9: Opere

infrastrutturali relative

ai porti e per la  
realizzazione delle  
autostrade del mare

(Trasporti e navigazione - 45.000 -  
2015

- 4.2.1.4 - cap. 7265)..... - - 41.000  
2016

-----  
-----

16 Legge n. 426 del 1998,

articolo 4, comma 8:

Piano di risanamento

ambientale dell'area

portuale di Genova

(Ambiente - 1.2.1.4

- cap. 7081)..... - - 4.000  
2012

-----  
-----

17 Legge n. 140 del 1999

articolo 8: Fondo per

l'innovazione degli

impianti a fune (Industria,

commercio e artigianato

- 6.2.1.16 - cap. 7803)... - 5.000 -  
2015

-----  
-----

18 Legge n. 144 del 1999

articolo 32 comma 5:

Interventi di sicurezza	-	25.000	-
2015			
stradale (Lavori pubblici			
- 2.2.1.3 - cap. 7125)....	-	-	40.000
2016			

-----  
-----  
19 Legge n. 144 del 1999

articolo 43, comma 1:

Opere funzionali al

progetto Malpensa 2000

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica

- 3.2.1.54 - cap. 7705)...	-	30.000	-
2015			

-----  
-----  
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO

AUTORIZZATI.....	30.000	657.500	438.500
------------------	--------	---------	---------

-----  
-----  
SPESA COMPLESSIVA

ANNUA.....	30.000	687.500	1.059.000
------------	--------	---------	-----------

-----  
-----  
COPERTURA

PROSPETTO DI

(Articolo 71,

comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

=====

	2000	2001
2002		

=====

(importi in miliardi di

lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

-----

Tabella " A " (1).....	492	1.397
1.849		

-----

Nuove o maggiori spese correnti:

-----

Articolato.....	3.698	6.270
7.215		

-----

Rinnovi contrattuali.....	672	2.070
2.768		

-----  
-----  
**Separazione assistenza**

-previdenza.....	619	619
619		

-----  
-----

Assegno di maternità.....	92	186
188		

-----  
-----

Incremento fondo scuola.....	0	123
320		

-----  
-----  
**Riduzione costo lavoro**

(maternità, autotrasporto,  
ecc.).....

1.201	1.572	2.127
-------	-------	-------

-----  
-----

Incremento pensioni sociali....	98	100
103		

-----  
-----  
**Fondo copertura**

accelerazione DIT.....	0	500
1.500		

-----  
-----

Sostegno emittenti locali.....	40	40
40		

-----  
-----  
Altre misure..... 605 505  
476

-----  
-----  
Tabella " C "..... 1.310 769  
1.188

-----  
-----  
Minori entrate correnti:

-----  
-----  
Articolato..... 8.093 11.086  
9.423

-----  
-----  
Sgravi fiscali..... 7.970 10.198  
9.803

-----  
-----  
Copertura super DIT

(legge n. 133 del 1999)..... 1.000 1.000  
0

-----  
-----  
Canoni concessione

radiotelevisivi..... 77 0  
0

-----  
-----  
Autotrasporto..... 41 41  
41

Altri.....	117	204
333		

-----  
-----

Totale oneri da coprire...	13.593	19.522
19.675		

-----  
-----

## 2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:

Articolato.....	183	434
1.675		

-----  
-----

Carbon tax: copertura tutela

maternità e costo del lavoro...	0	0
869		

-----  
-----

Effetti indotti.....	50	392
759		

-----  
-----

Canoni concessione

radiotelevisivi.....	0	42
47		

-----  
-----  
Contributo unificato

iscrizione a ruolo.....	133	0
0		

-----  
-----

Tabella " C "	2	2
2		

-----  
-----  
Riduzione di spese correnti:

-----  
-----

Articolato.....	7.762	9.583
8.203		

-----  
-----

Riduzione personale scuola.....	205	534
534		

-----  
-----

Assunzioni di personale.....	0	800
970		

-----  
-----

Previdenza e assistenza.....	3.703	3.718
2.294		

-----  
-----

Gestione debito pubblico.....	2.000	1.900
1.800		

-----  
-----  
Consumi intermedi..... 958 1.624  
1.724

-----  
-----  
Modifica aliquote IRAP..... 542 644  
551

-----  
-----  
Emittenti locali..... 24 33  
0

-----  
-----  
Riduzione aggi raccoglitori

lotto..... 330 330  
330

-----  
-----  
Quota del miglioramento

del risparmio pubblico:..... 5.646 9.503  
9.795

-----  
-----  
Totale mezzi di copertura.. 13.593 19.522  
19.675

-----  
-----  
(Miglioramento risparmio pubblico

a legislazione vigente)..... 13.151 20.284  
44.522

=====  
=====

2002	NOTE	2000	2001
------	------	------	------

=====

=====

(importi in miliardi di  
lire)

-----

-----

(1) Totale vecchie e nuove  
finalizzazioni al netto  
degli accantonamenti di  
segno negativo e delle  
seguenti regolazioni

debitorie pregresse	3.410	4.805
5.559		

-----

-----

2000 = > miliardi 12.568;

-----

-----

2001 = > miliardi 7.686;

-----

-----

2002 = > miliardi 3.561.

-----

-----

Fondo speciale di parte  
corrente a legislazione  
vigente (Allegato C.3,  
bilancio) al netto delle

seguenti regolazioni debitorie	2.918	3.408
3.710		

-----  
-----

2000 = > miliardi 10.275;

-----  
-----

2001 = > miliardi 10.000;

-----  
-----

2002 = > miliardi 9.725.

-----  
-----

Variazioni del fondo

speciale derivanti dalla

legge finanziaria.....	492	1.397
1.849		

-----  
-----

Fondo globale nuova

legislazione.....	15.978	12.491
9.120		

-----  
-----

Regolazioni contabili

nuova legislazione.....	12.568	7.686
3.561		

-----  
-----

Fondo globale

legislazione vigente.....	13.193	13.408
13.435		

-----  
-----

Regolazioni contabili

legislazione vigente.....	10.275	10.000
9.725		

-----  
-----

Regolazioni contabili.....	12.568	7.686
3.561		

-----  
-----

Tesoro.....	6.211	1.561
561		

=====  
=====

	NOTE	2000	2001
2002			

=====  
=====

(importi in miliardi di  
lire)

-----  
-----

Politiche agricole.....	1.357	1.125
0		

-----  
-----

Sanità.....	5.000	5.000
3.000		

-----  
-----

Tesoro..... 245 245  
245

-----  
-----

Tesoro..... 316 316  
316

-----  
-----

Tesoro..... 5.000 1.000  
0

-----  
-----

Tesoro..... 650 0  
0

-----  
-----

Politiche agricole..... 500 275  
0

-----  
-----

Politiche agricole..... 107 100  
0

-----  
-----

Politiche agricole..... 750 750  
0

-----  
-----

Sanità..... 5.000 5.000  
3.000

-----  
-----



Anticipo

concessionari.....	4.500,0	6.000,0	6.000,0
6.000,0			

-----  
-----

Fondo ammortamento

titoli di Stato...	547,1	0,0	0,0
0,0			

-----  
-----

A.2) Spesa.....	69.772,5	48.791,8	37.300,0
38.225,0			

-----  
-----

Rimborsi IVA.....	19.000,0	19.400,0	21.300,0
21.500,0			

-----  
-----

Anticipo

concessionari.....	4.500,0	6.000,0	6.000,0
6.000,0			

-----  
-----

Fondo ammortamento

titoli di Stato...	664,3	0,0	0,0
0,0			

-----  
-----

Rimborso crediti di

imposta con titoli

di Stato.....	5.850,0	5.441,5	0,0
---------------	---------	---------	-----

-----  
-----

Applicazione

sentenze Corte

costituzionale....	1.682,5	0,0	0,0
--------------------	---------	-----	-----

-----  
-----

Crediti di imposta:

incentivi per la

rottamazione.....	75,0	0,0	0,0
-------------------	------	-----	-----

-----  
-----

Gioco del lotto...	4.154,0	0,0	0,0
--------------------	---------	-----	-----

-----  
-----

Anticipazioni di tesoreria pregresse:

-----  
-----

INPS.....	6.327,0	0,0	0,0
-----------	---------	-----	-----

-----  
-----

INPDAP.....	3.875,0	0,0	0,0
-------------	---------	-----	-----

-----  
-----

Ripiano disavanzi

pregressi USL.....	3.320,0	0,0	0,0
0,0			

-----  
-----

Risorse

comunitarie.....	700,0	0,0	0,0
0,0			

-----  
-----

Fondo globale

corrente.....	13.055,0	10.275,0	10.000,0
9.725,0			

-----  
-----

Compensazione

ARIET.....	538,0	0,0	0,0
0,0			

-----  
-----

Invalidi civili...	6.031,7	5.875,3	0,0
0,0			

-----  
-----

Rimborsi d'imposta

non residenti.....	0,0	800,0	0,0
0,0			

-----  
-----

Rimborsi imposte

dirette procedura

automatizzata.....	0,0	1.000,0	0,0
0,0			



-----  
-----

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE

CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO

SPECIALE

DI PARTE CORRENTE

=====  
=====

	MINISTERI	2000	2001
2002			

=====  
=====

(milioni di lire)

-----  
-----

- 1) Accantonamenti di segno  
positivo per nuove o maggiori  
spese o riduzioni di entrate

-----  
-----

Ministero del tesoro, del

bilancio e della

programmazione economica.. 7.162.604 3.069.254  
2.302.304

-----  
-----

Di cui:

regolazione debitoria

-----  
-----

2000: 6.211.000

-----  
-----

2001: 1.561.000

-----  
-----

2002: 561.000

-----  
-----

Ministero delle finanze.... 57.735 160.146  
528.021

-----  
-----

Ministero della

giustizia..... 136.437 198.537  
278.537

-----  
-----

Ministero degli

affari esteri..... 320.179 253.278  
260.778

-----  
-----

Ministero della pubblica

istruzione.....	688.369	735.273
735.273		

-----  
-----

Ministero dell'interno.....	205.450	243.000
213.000		

-----  
-----

	(a)	(a)
(a)		

Ministero dei trasporti e

della navigazione.....	229.300	563.800
662.500		

-----  
-----

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

-----  
-----

2000: 85.000

-----  
-----

2001: 85.000

-----  
-----

2002: 85.000

-----  
-----

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

=====

MINISTERI	2000	2001
2002		

=====

(milioni di lire)

-----  
-----

Ministero della difesa.....	94.790	373.999
629.999		

-----  
-----

Ministero delle politiche

agricole e forestali.....	1.382.250	1.135.750
10.750		

-----  
-----

Di cui:

regolazione debitoria

-----  
-----

2000: 1.357.000

-----  
-----

2001: 1.125.000

-----  
-----

Ministero dell'industria,  
del commercio e  
dell'artigianato..... 3.000

-----  
-----

Ministero del lavoro e  
della previdenza sociale... 209.600 309.600  
309.600

-----  
-----

Ministero del commercio  
con l'estero..... 20.000 40.000  
40.000

-----  
-----

Ministero della sanità..... 5.199.250 5.202.200  
3.198.400

-----  
-----

Di cui:

regolazione debitoria

-----  
-----

2000: 5.000.000

-----  
-----

2001: 5.000.000

-----  
-----

2002: 3.000.000

-----  
-----

Ministero per i beni e

le attività culturali.....	58.270	79.370
24.500		

-----  
-----

Ministero dell'ambiente....	120.376	136.676
70.876		

-----  
-----

Ministero dell'università

e della ricerca scientifica

e tecnologica.....	190.000	190.000
155.000		

-----  
-----

TOTALE ACCANTONAMENTI DI

SEGNO POSITIVO PER NUOVE

O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI

DI ENTRATE.....	16.077.610	12.690.883
9.419.538		

-----  
-----  
2) Accantonamenti di segno  
negativo per riduzioni di  
spese o incremento di entrate

-----  
-----  
(a) (a) (a)  
Ministero dei trasporti e  
della navigazione..... - 100.000 - 200.000 -  
300.000

-----  
-----  
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO

NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE

O INCREMENTO DI ENTRATE..... - 100.000 - 200.000 -  
300.000

-----  
-----  
TOTALE TABELLA A..... 15.977.610 12.490.883  
9.119.538

-----  
-----  
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,  
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  
modificazioni, all'accantonamento di segno positivo

contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI CONTO CAPITALE

=====

	MINISTERI	2000	2001
2002			

=====

(milioni di lire)

1) Accantonamenti di segno  
positivo per nuove o  
maggiori spese o riduzioni  
di entrate

-----

Ministero del tesoro,  
del bilancio e della

programmazione economica.... 1.408.763 1.418.500  
1.160.000

-----  
-----

Di cui:

limiti di impegno a favore  
di soggetti non statali

-----  
-----

2000: 7.000

-----  
-----

2001: 119.000

-----  
-----

2002: 119.000

-----  
-----

Ministero dell'interno..... 27.500 27.500  
2.000

-----  
-----

(a) (a) (a)

Ministero dei lavori

pubblici..... 301.200 400.200  
372.200

-----  
-----

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

-----  
-----

2000: . 70.000

-----  
-----

2001: 178.000

-----  
-----

2002: 179.000

-----  
-----

Ministero dei trasporti e

della navigazione..... 134.000 214.500  
236.000

-----  
-----

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

-----  
-----

2000: 129.000

-----  
-----

2001: 150.000

-----  
-----

2002: 172.000



-----  
-----

2001: 6.000

-----  
-----

2002: 6.000

-----  
-----

**Ministero delle politiche**

agricole e forestali..... 1.482.800 1.051.800  
982.800

-----  
-----

Di cui:

regolazione debitoria

-----  
-----

2000: 436.000

-----  
-----

**Ministero dell'industria, del**

commercio e dell'artigianato... 121.000 122.000  
125.000

-----  
-----

**Ministero per i beni e le**

attività culturali..... 76.000 84.000  
79.000

-----  
-----

Di cui:

limiti di impegno a favore  
di soggetti non statali

-----  
-----

2000: 3.000

-----  
-----

2001: 5.000

-----  
-----

2002: 5.000

-----  
-----

Ministero dell'ambiente..... 115.000 125.000  
55.000

-----  
-----

Ministero dell'università e  
della ricerca scientifica e

tecnologica..... 703.500 707.500  
708.500

-----  
-----

Di cui:

limiti di impegno a favore  
di soggetti non statali

-----  
-----

2000: 3.000

-----  
-----

2001: 7.000

-----  
-----

2002: 8.000

-----  
-----

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO

POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI

SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE... 4.581.563 4.367.300  
3.941.300

-----  
-----

2) Accantonamenti di segno

negativo per riduzioni di

spese o incremento di entrate

-----  
-----

(a)	(a)	(a)	
Ministero dei lavori pubblici..	-104.000	-143.000	-
143.000			

-----  
-----

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO

NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE

O INCREMENTO DI ENTRATE..... -104.000 -143.000 -  
143.000

-----  
-----

TOTALE TABELLA B..... 4.477.563 4.224.300  
3.798.300

-----  
-----

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

#### TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI  
LEGGE

LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente  
tabella

riportano il riferimento alla unità previsionale di  
base,

con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso

il capitolo.

#### TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI  
LEGGE LA



dell'economia e del

lavoro (3.1.3.1 - Organi

costituzionali - cap. 2706)...	28.765	29.627
30.516		

Decreto-legge n. 95 del

1974, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 216 del 1974, legge

n. 281 del 1985 e decreto

legge n. 417 del 1991,

convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 66 del 1992:

Disposizioni relative al

mercato mobiliare ed al

trattamento fiscale dei

titoli azionari (CONSOB)

(3.1.2.16 - CONSOB -

cap. 1990).....	60.000	60.000
60.000		

Legge n.385 del 1978:

Adeguamento della

disciplina dei compensi

per lavoro straordinario

ai dipendenti dello Stato

(7.1.3.5 - Fondi da

ripartire per oneri di

personale - cap. 4521).....	240.000	138.000
138.000		

Legge n.468 del 1978:

Riforma di alcune norme di

contabilita' generale dello

Stato in materia di bilancio

- ART. 9-ter: Fondo di

riserva per le autorizzazioni

di spesa delle leggi

permanenti di natura

corrente (7.1.3.1 - Fondi di

riserva - cap. 4355).....	355.000	228.000
229.000		

Legge n. 833 del 1978,

decreto legislativo n. 502

del 1992 (articolo 12) e

decreto legislativo n. 446

del 1997 (articolo 39,

comma 3):

- ART. 12: Fondo sanitario

nazionale di parte corrente

(7.1.2.1 - Fondo sanitario

nazionale - cap. 3700)..... 46.469.000      48.217.000  
49.954.000

- ART. 39, comma 3:

Integrazione FSN, minori

entrate IRAP, eccetera

(7.1.2.1 - Fondo sanitario

nazionale - cap. 3701)..... 7.333.000      -  
-

Legge n. 16 del 1980:

Disposizioni concernenti

la corresponsione di

indennizzi, incentivi ed

agevolazioni a cittadini

ed imprese italiane che

abbiano perduto beni,

diritti ed interessi in

territori gia' soggetti

alla sovranita' italiana

all'estero (3.2.1.39 -

Accordi ed organismi

internazionali - cap.

7576) .....	86.542	86.542
86.542		

Legge n. 146 del 1980:

Disposizioni per la  
formazione del bilancio  
annuale e pluriennale  
dello Stato

(legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a  
favore dell'Istituto  
nazionale di statistica  
(3.1.2.36 - Istituto  
nazionale di statistica -

cap. 2504/p) .....	225.000	225.000
225.000		

- ART. 36: Finanziamento

censimenti (3.1.2.36 -  
Istituto nazionale di

statistica - cap. 2504/p) .....	185.000	185.000
220.000		

Decreto-legge n. 694 del

1981, convertito dalla

legge n. 19 del 1982:

Modificazioni al regime  
 fiscale sullo zucchero  
 e finanziamento degli  
 aiuti nazionali previsti  
 dalla normativa comunitaria  
 nel settore bieticolo -  
 saccarifero (AGEA)  
 (3.1.2.15 - Cassa conguaglio  
 zucchero - cap. 1980)..... 100.000 75.000  
 -

Legge n. 146 del 1980:

Disposizioni per la  
 formazione del bilancio  
 annuale e pluriennale  
 dello Stato

(legge finanziaria 1980):

- ART. 37: Occorrenze  
 relative alla liquidazione  
 dell'Opera nazionale per  
 la protezione della maternita'  
 e dell'infanzia (3.1.2.30  
 - Gestioni liquidatorie  
 enti soppressi - cap. 2171)

Decreto-legge n. 285 del  
1980, convertito, con  
modificazioni, dalla  
legge n. 441 del 1980:  
Disciplina transitoria  
delle funzioni di assistenza  
sanitaria delle unita'  
sanitarie locali:

- ART. 12: Conferimento

al fondo di cui

all'articolo 14 della

legge 4 dicembre 1956,

n. 1404 (liquidazione

enti soppressi) (3.1.2.30 -

Gestioni liquidatorie

enti soppressi - cap. 2171)...	10.000	10.000
10.000		

Legge n. 440 del 1989:

Ratifica ed esecuzione

del Protocollo tra il Governo

della Repubblica italiana ed

il Governo della Repubblica

popolare ungherese sulla

utilizzazione del porto franco

di Trieste, firmato a Trieste

il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 -

Ferrovie dello Stato -

cap.1951) .....	575	575
575		

---

gr99

---

[www.piscino.it](http://www.piscino.it)